

REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, paragrafo 2, 6 bis e 12,

considerando che è opportuno specificare il momento in cui acquista efficacia la modifica dei prezzi e degli importi fissati in ecu, di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, per compensare un aumento dei prezzi espressi in moneta nazionale, è opportuno applicare detta modifica tenendo conto del fatto generatore del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno limitare l'introduzione di tassi di conversione agricoli differenziati in virtù del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari contemplato dal regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90⁽⁶⁾;

considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 devono garantire che la differenza fra i divari monetari per le carni suine e per i cereali non superi 8 punti; che, per le monete che non rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 %, l'incidenza dell'andamento del tasso di mercato sui divari monetari dei due settori considerati può dare esito ad un aumento della differenza presa in considerazione al momento dell'adeguamento del tasso di conversione agricolo per le carni suine; che occorre adeguare questo tasso di conversione in base ad una differenza tra divari monetari inferiore a 8 punti, per poter tener conto delle possibili oscillazioni delle monete in esame;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso un parere nel termine fissato dal loro presidente,

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(6) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3578/88 è modificato come segue

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

1. La modifica di un prezzo o, se del caso, di un importo, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85, è applicabile, tenuto conto del fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, a decorrere dal momento in cui acquista efficacia la prima modifica dei tassi di conversione agricoli apportata in virtù del paragrafo 2, lettera a), primo trattino di detto articolo 6, per il prezzo o l'importo considerato.

2. Il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1677/85, viene calcolato sulla base di un quarto del rapporto fra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore e viene fissato con una precisione di 6 decimali. »

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente

« Articolo 6

Per i prodotti per i quali non esistono campagne di commercializzazione, i nuovi tassi di conversione agricoli fissati in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono applicabili a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari successiva al riallineamento. »

3) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma è soppresso il seguente brano di frase « fintantoché non si raggiunga il limite contemplato in detto paragrafo ».

4) All'articolo 7, paragrafo 1 dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

« Per gli Stati membri diversi da quelli contemplati all'articolo 1, l'adeguamento, qualora a norma del primo comma comporti una differenza superiore o pari a 7 punti fra i divari monetari effettivi per i settori delle carni suine, e dei cereali, viene operato in base ad un divario monetario effettivo pari a quello del settore dei cereali ridotto di 7 punti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.